



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

UFFICIO TECNICO COMUNALE VI SETTORE

CITTA' DI BARRAFRANCA

Art. 1 – Finalità

Nel presente regolamento sono contenute norme volte a razionalizzare la localizzazione degli impianti di remittenza radiotelevisiva e di telefonia cellulare (fissi e trasportabili), con modifica ed adeguamento degli stessi, finalizzate a perseguire: a) la massima protezione della salute dei cittadini quale diritto fondamentale sancito dall'art.32 della Costituzione mediante la prevenzione dei danni provocati dalla esposizione a campi elettromagnetici, b) la massima tutela paesaggistica, monumentale ed archeologica nell'ambiente urbano e nel libero territorio del Comune di Barrafranca, il tutto in conformità alle norme statali vigenti per quanto attiene i limiti e i valori di elettromagnetico (D.M. 381 10.09.1998), e regionali per quanto attiene la vigilanza e la pianificazione territoriale (L.R. 17/2000, Art.21).

Il presente regolamento potrà essere modificato in seguito alla approvazione di ulteriori leggi in materia.

Art. 2 – Applicazione

Il Consiglio Comunale con il presente regolamento esercita le funzioni ed i compiti amministrativi previsti dalla legge sugli impianti di teleradiocomunicazione e di telefonia cellulare con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ.

Il Consiglio Comunale si riserva di intervenire con un successivo regolamento anche sui campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti e dalle cabine di trasformazione elettrica.

Le norme contenute nel presente regolamento non si applicano alle installazioni consentite dalla legge per usi militari e delle forze di polizia per le quali si rimanda a quanto previsto dalla legge quadro del 14/02/2001.

L'installazione di nuovi impianti, fissi o trasportabili, per l'emittenza radio, televisiva, telefonica, dei radar, di tutti gli impianti di remittenza per telecomunicazioni e per teleradiodiffusione, e comunque di tutti gli impianti e le apparecchiature che comportano esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza per la popolazione è subordinata ad autorizzazione comunale. La richiesta della autorizzazione comunale, così come definita nel presente regolamento, è da presentarsi nuovamente anche per gli impianti già installati sul territorio, anche al fine di favorire il censimento.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni.

- a) Gestore o aggiudicatario: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radio-televisivo;
- b) Impianto radiobase: è l'insieme di una o più antenne radiobase, di un singolo gestore, e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento.

e prescritti a norma di legge;

- c) Limiti di esposizione: sono i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti (D.M. n.381 del 10.09.1998);
- d) Misure di cautela: sono disposizioni localizzatorie, accorgimenti e interventi tecnologici che consentono di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi emessi da parte di un singolo impianto trasmettente, consentendo in generale immissioni di campo elettromagnetico più basse rispetto ai limiti, tali, però, da consentire il corretto funzionamento dell'intero sistema (art.4 c.1 del d.m. 381/91), ovvero sono valori di campo elettromagnetico che non possono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a n.4 ore (art.3 e 4 del D.M. n.381/98);
- e) Obiettivo di qualità: è il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione dei servizi di telefonia cellulare in regime di liberalizzazione insieme alle teleradiodiffusioni e dall'altro la limitazione all'esposizione della popolazione al minimo possibile.

Art. 4 – Concessione Autorizzazione ed Obiettivi di Qualità

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di teleradiocomunicazione e di telefonia cellulare nell'ambito del territorio comunale, sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione edilizia nel rispetto del presente regolamento.

E' altresì soggetta ad autorizzazione ogni modifica ad impianto già in precedenza autorizzato e riguardante sostituzione, aggiunta di antenne o parabole, potenziamento tecnologico, ecc.

In attesa del Decreto del Presidente del Consiglio sui nuovi limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità (legge quadro del 14/02/2001) l'autorizzazione edilizia verrà rilasciata dal Settore Urbanistica subordinatamente alla presentazione di istanza con le modalità descritte nel successivo art.6, e tenuto conto dei seguenti principi generali vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e ambiente n.2818 del 17/04/2000 e le linee guida applicative del D.M. 10/09/1998 n.381, predisposte dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale e pubblicate nella GURS 12/05/2000, n.22;

- a) i limiti minimi da non superare sono quelli previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. N.381 DEL 10.09.1998 per frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz;
- b) pur stante i limiti di legge di cui al precedente comma, per una più efficace tutela della salute, l'U.T.C. valuterà con criteri di priorità progetti di impianti di teleradiodiffusione e di telefonia cellulare, presentati dai singoli gestori, che introducano limiti più restrittivi ai fini di una minimizzazione della esposizione della popolazione:
2 V/m come indice di cautela; 0.5 V/m come obiettivo di qualità.
- c) le localizzazioni di impianti per telefonia mobile sono assolutamente vietate su aree ed edifici vincolati ai sensi della legge 1089/1939:
classificati di interesse archeologico e storico-architettonico;
di pregio storico, culturale e testimoniale aventi prevalente destinazione residenziale.
- d) le localizzazioni di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia cellulare sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come giardini pubblici, aree a verde attrezzato, parchi, riserve naturali e di tutela naturalistica (laghi, lagune, costoni, zone archeologiche), nelle aree inserite nei piani di tutela paesaggistica.
- e) Ottenimento preventivo della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) da parte del competente organo della Regione;
- f) Al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario adottare le migliori tecniche disponibili.

valutabili dai tecnici comunali, per inserire l'intervento in modo ottimale nel contesto ambientale e paesaggistico.

Art. 5 – Localizzazione "area idonea"

La installazione di impianti radio base (palo – traliccio ed accessori) è autorizzata, previo parere dell'ARPA e dell'ASL n. 4 di Enna, nelle aree idonee, la cui individuazione ricada esclusivamente sui siti di proprietà comunale dislocati su tutto il territorio in modo tale da dotare lo stesso di micro ripetitori.

Art. 6 – Presentazione delle istanze

Le istanze per l'installazione di impianti per la teleradiodiffusione e per la telefonia cellulare, vanno presentate al Settore Urbanistica e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione edilizia redatti da tecnico abilitato anche dai seguenti:

- a) Titolo di proprietà o di possesso del suolo o copia della concessione con diritto di superficie di suolo comunale;
- b) Scheda dati anagrafici e relazione tecnica;
- c) Valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico totale ottenuto come somma quadratica delle intensità dei campi elettromagnetici di progetto e di quelli esistenti. Questa valutazione teorica dovrà essere effettuata in condizioni di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione;
- d) Parere sanitario preventivo del Presidio Multizonale di Prevenzione (P.M.P.) del Dipartimento di Enna e della A.U.S.L. di Enna;
- e) Atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali ed accessori) a proprie cura e spese, qualora il settore Urbanistico e l'A.U.S.L. di Enna territoriale competente, individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione;
- f) Documentazione attestante la destinazione urbanistica dell'area;
- g) Polizza assicurativa di responsabilità civile per danno materiali a cose e persone provocati dai lavori per l'installazione e per l'esercizio dell'impianto, con importi da definirsi con successivo atto deliberativo da parte della Giunta;
- h) Progetto e certificazione dell'impianto elettrico ai sensi della Legge n.46/90;
- i) Dichiarazione di avere elaborato il Piano di Sicurezza e Nomine ai sensi del D.Lgs.n.494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- j) Presentazione della Certificazione ISO 9000-2 della Ditta esecutrice dei lavori;
- k) Comunicazione di reperibilità continua di addetti della società richiedente la autorizzazione edilizia, che si in grado di raggiungere entro un'ora dalla chiamata, il luogo in cui organi dell'Amministrazione Comunale e/o della A.U.S.L. di Enna con la presenza dei Vigili Urbani, abbiano riscontrato valori di campo elettromagnetico eccedente i limiti di cui al presente Regolamento, per procedere in contraddittorio alla valutazione delle misurazione; la procedura attivata in contraddittorio dovrà concludersi in tre giorni;
- l) Dichiarazione circa l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze tecnologiche ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza della concessione ministeriale (salvo rinnovo o trasferimento ad altra società subentrante) o disattivazione dell'impianto, indipendentemente dalla validità temporale della concessione ministeriale.

La carenza di anche uno dei suddetti documenti porterà automaticamente alla non ammissibilità dell'istanza.

Art. 7 – Collaudo degli impianti

Al termine dei lavori di installazione, il titolare dell'autorizzazione edilizia:

- a) presenta al Sindaco e alla A.U.S.L. di Enna – Ufficio Igiene e Prevenzione, apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui all'art.4, la dichiarazione di conformità e rispondenza dell'impianto realizzato a quello del progetto approvato e relativa certificazione ai sensi del D.P.R. 425/94 e dalla L. n.46/90, e richiesta di parere definitivo presentata alla A.U.S.L. di Enna.
- b) Il parere definitivo rilasciato dalla A.U.S.L./Enna deve essere trasmesso al Sindaco.
- c) I predetti impianti potranno permanere nel sito di installazione per un periodo di tempo pari a quello previsto dall'autorizzazione ministeriale per l'esercizio dell'attività.

Il Settore Urbanistica effettuerà immediatamente un rilievo fotografico documentale di tutti gli elementi presenti sul traliccio e costituenti l'impianto radiobase.

Successivamente al collaudo, qualsiasi motivata modifica deve essere comunicata ed autorizzata dal responsabile Settore Urbanistica.

Art. 8 – Catasto degli Impianti e risanamento

I gestori o gli esercenti degli impianti di telefonia cellulare (fissi e trasportabili) e degli impianti di teleradiodiffusione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Regolamento forniranno all'Amministrazione Comunale, le localizzazioni e le caratteristiche tecniche dei predetti impianti.

Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità previsti all'art.4, per tutti gli impianti già esistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento, i gestori sono obbligati a presentare nuovamente, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la documentazione tecnica prevista dall'art.6, ovvero presentano il Piano di Risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto e loro delocalizzazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà alle verifiche necessarie entro il termine di 30 giorni dalla presentazione degli atti.

Nell'ipotesi di non rispondenza alle norme contenute nel presente Regolamento, i gestori sono tenuti a procedere, al risanamento degli impianti e alla loro delocalizzazione, entro 6 mesi dall'esecutività del presente Regolamento e a proprie cure e spese.

Trascorso tale termine si procederà, con oneri a carico dell'inadempiente, alla disattivazione dell'impianto fino ad adeguamento o rimozione dello stesso. In caso di seconda ulteriore violazione da parte dello stesso gestore la concessione verrà definitivamente revocata.

Art. 9 – Stazioni radio base trasportabili

Ai sensi del D.L. 381/98 le stazioni radio-base trasportabili (cosiddetti tralicci carrati su ruote), nel momento in cui sono posizionate in un determinato luogo, e sono in funzione, sono assimilate a tutti gli effetti a stazioni fisse.

Nelle more di attuazione di quanto previsto all'art.8 e per garantire la continuità del servizio di telefonia cellulare, è possibile l'installazione degli impianti radio-base trasportabili di telefonia cellulare previa richiesta da presentarsi all'U.T.C. quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art.6, tranne che per la V.I.A. L'U.T.C. nei successivi trenta giorni dalla presentazione della richiesta

può chiedere al gestore una diversa localizzazione

Art. 10 – Vigilanza e norme di salvaguardia

- a) Sono fatti salvi i poteri del Sindaco in materia di vigilanza e tutela igienico-sanitaria. La vigilanza sulla tutela igienico-sanitaria della popolazione, per effetto dei campi elettromagnetici, è esercitata dall'A.U.S.L. n.4 di Enna – Ufficio Igiene e Prevenzione in accordo con il Settore Urbanistica che dovrà assicurare la necessaria assistenza. A tale fine sarà emessa ordinanza sindacale con cui gli organi di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, saranno autorizzati ad accedere ai siti aventi importanza radioprotezionistica. In qualsiasi momento e senza preavviso, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare (a mezzo degli organi competenti) controlli sul rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla legge. L'Amministrazione Comunale attiverà il numero necessario di centraline fisse di rilevamento, nell'ambito dell'abitato, al fine di valutare in tempo reale il grado di inquinamento elettromagnetico complessivo.
- b) Al fine di facilitare i controlli sui campi elettromagnetici generati nell'ambiente, in ognuno dei cavi coassiali di alimentazione delle antenne trasmettenti di tutti gli impianti radiobase con antenne installate su palo e su carrello trasportabile, deve essere inserito un accoppiatore direzionale o altro dispositivo di misura della potenza complessiva effettivamente inviata verso le rispettive antenne dotato di certificato di calibrazione. All'interno della struttura che ospita gli apparati dovrà essere disponibile un connettore di ausiliario uscita del dispositivo di cui sopra.
- c) L'uscita del dispositivo di cui al comma precedente potrà essere collegata ad un apparato che consenta l'accesso remoto, o il trasferimento telematico, ad un sistema di monitoraggio dei dati di potenza misurati. Le modalità di attuazione di tale sistema di controllo remoto saranno precisate con apposita delibera, previa intesa con i gestori.
- d) Nell'ipotesi di superamento dei tetti stabiliti per legge da parte degli impianti esistenti, va data comunicazione all'A.R.P.A. di Enna per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- e) L'Amministrazione Comunale attiverà un proprio servizio di vigilanza finalizzato all'esecuzione dei controlli e delle rilevazioni ritenute necessarie per tutelare la salute della popolazione anche sulla scorta di segnalazioni provenienti dalle associazioni ambientaliste e dai cittadini.
- f) In caso di impossibilità o di eccessiva onerosità, l'Amministrazione Comunale potrà affidare all'esterno il compito di cui al comma precedente, stipulando un protocollo di intesa con agenzie specializzate pubbliche come l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) o, in assenza di questa, con il supporto dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.), del Presidio Multizonale di Prevenzione (P.M.P.) dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.S.L.).
- g) **Sono in ogni caso vietati le installazioni di impianti fuori dei siti comunali in un raggio di cinque (5) chilometri del confine territoriale.**

Art.11 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che generi campi elettromagnetici, superi anche temporaneamente (più di un giorno) i limiti fissati dalla legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 (€ 1.032,90) a Lire 600.000.000 (€ 309.674,00). Se il superamento dei limiti di legge è reiterato, la sanzione pecuniaria va aumentata nel minimo a 50 milioni (€ 25.822,8) e il Settore

Urbanistica provvederà ad annullare le autorizzazioni concesse per l'esercizio dell'impianto. Sia la modifica di un impianto esistente che l'installazione di un nuovo impianto senza autorizzazione comunale o nel caso di impianti costruiti in spregio alle norme contenute nel presente Regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa da Lire 20.000.000 (€ 10.329,14) a lire 50.000.000 (€ 25.822,85) per ogni singola sorgente di emissione, oltre le sanzioni amministrative già previste dalla normativa vigente. Le violazioni delle misure di tutela ambientale e paesaggistica sono punite con una sanzione amministrativa da Lire 2.000.000 (€ 1.032,9) a lire 200.000.000 (€ 103.291,38). Per le sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, Legge n. 689 del 24.12.1981 e successive modificazioni, così come previsto dall'art. 15, comma 7, della Legge quadro 14/02/2001, sull'inquinamento elettromagnetico.

Art. 12 – Fondo per la salute e la solidarietà

Tutti i proventi derivanti dai canoni di affitto relativi ai contratti di locazione di aree comunali per l'installazione di stazioni radiobase nonché i proventi delle sanzioni amministrative irrogate affluiscono ad un Fondo per la salute e la solidarietà sociale e vengono considerati a destinazione vincolata per la realizzazione di interventi e/o azioni a favore di soggetti sociali deboli, per azioni a tutela della salute dei cittadini e a sostegno del Comitato contro i tumori istituito a Barrafranca.

In via prioritaria i fondi sono destinati alla schermatura dei siti sensibili (scuole, asili ecc.) .

Art. 13 – Norma transitoria

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, viene notificato alle Amministrazioni dei Comuni limitrofi, affinché venga recepito nei rispettivi regolamenti relativamente alle parti che incidono sul loro territorio di competenza.